

# Le novità in materia di finanza locale ed armonizzazione contabile

a cura di Daniela Diani

# Le novità in materia di finanza locale ed armonizzazione contabile

- Il D.L. 50/2017
- Le modifiche 2017 ai principi contabili
- Il questionario del rendiconto 2016: le verifiche sul fondo pluriennale vincolato, gli accantonamenti e la cassa
- I decreti legislativi correttivi della normativa sul pubblico impiego e le performance

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Contenuti:

- Split payment (art. 1)
- Imposta di soggiorno (art. 4)
- Reclamo e mediazione (art. 10)
- Fondo di solidarietà (art. 14)
- Acquisto immobili pubblici (art. 14 bis)
- Province e città metropolitane (artt. 16,17,18,20 e 25)
- Semplificazioni (art. 21 bis)
- SIOPE + (art. 21 ter)

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Contenuti:

- Personale (art. 22)
- Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione di prestiti (art. 26 bis)
- Riscossione (art. 35)
- Riequilibrio finanziario, dissesto e piani di rientro (art. 36)
- Fondo per la progettazione nelle zone a rischio sismico (art. 41 bis)

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Contenuti:

- Fondo ricostruzione e fondo contenziosi (art 42)
- Assegnazione di spazi finanziari (art. 43 bis)
- Contratti pubblici (art 52 ter)
- D.U.R.C. (art. 54)
- Contratto di prestazione occasionale (art. 54 bis)
- Costruzione di impianti sportivi (art. 62)
- Mense biologiche (art.64)

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

La legge di conversione del D.L. 50/2017 detta all'art. 1 norme in tema di contrasto all'evasione fiscale che ampliano dal 1 luglio 2017 l'ambito di applicazione dello speciale meccanismo di riscossione dell'IVA denominato "split payment" (art. 17-ter del DPR 633/72), ricomprendendo ad esempio anche le fatture emesse dai professionisti.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Il meccanismo dello “split payment” prevede che il cessionario o committente di un’operazione soggetta a IVA versi direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.

Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, senza ricevere la corresponsione dell’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

Restano escluse le operazioni in reverse charge, le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, le operazioni non documentate da fattura.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare **l'imposta di soggiorno** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (tutti i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte), possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.



**Il D.L. 50/2017** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

L'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di un **tributo di scopo** ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico, i pernottamenti in strutture ricettive site nel territorio comunale.

Il **gettito è obbligatoriamente da destinare** al finanziamento di un'ampia serie di **“interventi” connessi al turismo.**

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Quali interventi sono finanziabili?

“interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive”, “di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 4, co.1).

Il procedimento di deliberazione viene condizionato dalla legge alla consultazione delle “associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive”.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

L'istituzione dell'imposta di soggiorno deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale e con lo stesso atto deve essere adottato anche il relativo regolamento.

IFEL il 10 luglio u.s. ha pubblicato una nota di approfondimento nella quale si osserva che in ordine alla tempistica di approvazione della delibera di istituzione dell'imposta o di rimodulazione delle tariffe precedentemente previste, si ritiene che i Comuni possano deliberare a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del D.L. 50/2017.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

IFEL osserva che: «Pertanto, le nuove misure stabilite dagli enti con apposite delibere di istituzione o di rimodulazione delle tariffe dell'imposta potranno applicarsi fin dal corrente anno e la loro decorrenza dovrà avvenire entro un congruo periodo da prevedere nella delibera stessa. Di massima, il periodo non dovrebbe essere inferiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

**Il D.L. 50/2017** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Inoltre, IFEL segnala l'opportunità di verificare, in caso di avvenuta istituzione dell'imposta di soggiorno, se il regolamento comunale permette già di attrarre, in modo chiaro ed inequivoco, le ipotesi di locazioni brevi di cui all'art. 4 del dl n. 50 del 2017 negli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.

**Il D.L. 50/2017** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Infatti il comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50 introduce infatti una novità essenziale nella disciplina dell'imposta di soggiorno, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

**Il D.L. 50/2017** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

La disposizione si applica quindi, indistintamente, a tutti i soggetti gestori di strutture o intermediari immobiliari che concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

L'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione della mediazione di cui all'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. La mediazione è ora applicabile a tutte le controversie tributarie di valore superiore all'attuale limite di 20.000 euro e fino a 50.000 euro.

La nuova normativa sarà applicabile per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Sono «reclamabili» tutti gli atti emessi dagli enti impositori, enti locali compresi, dall'agente di riscossione e dai concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs n.446 del 1997.



# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Il D.L. 50/2017 interviene (art. 14) modificando la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.

E' previsto:

- un incremento di 11 milioni di euro del totale del Fondo di solidarietà
- una riduzione (all'interno del fondo, a parità di valore complessivo, da 80 mln a 66 mln) della quota necessaria al riparto tra i comuni della quota utile a garantire l'equivalenza del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base a quello effettivo
- La creazione di un fondo (alimentato dal risparmio della quota compensativa TASI e dall'incremento di 11 mln sul valore complessivo) destinato a correggere le variazioni negative della dotazione netta del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Art 14 bis:

Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di **acquisto di immobili a valere su risorse stanziato** con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi »

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 prevede che, a decorrere dal 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano effettuare operazioni di acquisto di immobili solo dopo che il responsabile del procedimento abbia provato documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto.

Ricordiamo che la congruità del prezzo va attestata dall'Agenzia del demanio e che delle operazioni va data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

**Il D.L. 50/2017** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Art. 18 comma 3-ter.

### **Rendiconto di gestione 2016**

Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 (decorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio) , è stabilito in cinquanta giorni.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

3-quater. **Il conto economico e lo stato patrimoniale** previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

L'articolo 21-bis introduce alcune norme in tema di **«semplificazioni»**.

Per i soli Comuni e loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 nei termini di legge (30 aprile) e che abbiano rispettato nel 2016 il saldo finale di competenza in materia di pareggio di bilancio **non si applicano, nell'esercizio 2017, le limitazioni e i vincoli di cui:**

- a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

- Comma 7 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per studi ed incarichi di consulenza
- Comma 8 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: limitatamente alle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (escluso spese per mostre)
- Comma 9 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per sponsorizzazioni
- Comma 13 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per attività di formazione
- Comma 1 art 27, D.L. 112/2008 e s.m.i.: spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Attenzione che **non tutte le limitazioni di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. sono state dichiarate non applicabili.** Restano in vigore quelle di cui ai:

- Comma 12 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per missioni
- Comma 11 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: riguarda il richiamo alle società iscritte nel conto consolidato della P.A. di uniformarsi al principio di riduzione della spesa di cui ai comma 7,8,9.
- Comma 14 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi - di fatto mai abrogato ma superato dall'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 66/2014.



# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

D.L. 95/2012 Art 5 comma 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Comma 8 art 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.: spese per mostre

L'art. 22 comma 5-quater del D.L. 50/2017 prevede che: «. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.**»

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni di favore relative al venir meno della limitazione di alcune spese si applicheranno esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che avranno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che avranno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (pareggio di bilancio).

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**SIOPE +**) è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

SIOPE+ (FONTE: RGS)

La prima applicazione del progetto SIOPE+ è disciplinata dal decreto MEF del 14 giugno 2017, riguardante:

1. la sperimentazione delle procedure di SIOPE+ per 7 enti (Regione Lombardia, Provincia di Taranto, Comuni di Canda (RO), Grottaferrata (RM), Mantova, Venezia, e Villasanta (MB), dal 1° luglio 2017;
2. l'avvio a regime di SIOPE+ **dal 1° gennaio 2018** per tutti gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni).

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Disposizioni sul personale (art. 22)

Assunzioni stagionali: i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, **a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse**, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Disposizioni sul personale (art. 22)

**Ampliamento facoltà assunzionali:** nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, la percentuale di turn-over è elevata dal 25% al 75%, limitatamente agli Enti che abbiano registrato nell'anno precedente un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno (da ultimo DM 10 aprile 2017).



# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Disposizioni sul personale (art. 22)

Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale assunzionale è innalzata al 100 per cento.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Disposizioni sul personale (art. 22)

Ulteriore incremento delle facoltà assunzionali: Nel 2018, i comuni che rispetteranno il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, beneficeranno di un incremento delle facoltà assunzionali pari al 90% della spesa per il personale cessato.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## **Disposizioni sul personale (art. 22)**

Personale polizia municipale: a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Prestazioni occasionali (art. 54 bis)

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo (anche se hanno più di cinque dipendenti), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo (280 ore annue), esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali per talune attività:

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Le PA, al pari degli altri utilizzatori, devono trasmettere in modalità telematica entro 1 ora dall'inizio della prestazione le informazioni all'Inps.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità (art. 24)

L'articolo 5, comma 5, del DI 78/2010 aveva imposto la gratuità a tutti gli incarichi conferiti dalle Pa ai titolari di incarichi elettivi. Ora l'art 24 aggiunge all'art. 5 una eccezione, disponendo che **non rientrano tra gli incarichi** di cui all'art 5 comma 5 **quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali**, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, **purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso** da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui all'art 5 comma 5 quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## **Avanzo di amministrazione per estinzione mutui (art. 26 bis)**

All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi »

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Avanzo di amministrazione per estinzione mutui (art. 26 bis)

Condizioni per l'utilizzo di avanzo destinato agli investimenti ai fini dell'estinzione di mutui passivi:

1. non disporre di una quota sufficiente di avanzo libero
2. avere somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità
3. garantire, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi



# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Riscossione (art. 35)

La normativa in argomento estende a tutte le amministrazioni locali individuate nel cosiddetto «consolidato ISTAT» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali da parte del **nuovo soggetto AdeR** (Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è subentrato ad Equitalia a partire dal 1° luglio 2017). Le predette «amministrazioni locali» possono affidare al nuovo ente le attività di “riscossione, spontanea e coattiva,” delle proprie entrate. Sono chiaramente escluse le attività di liquidazione e accertamento.

# Il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

## Riscossione (art. 35)

La normativa di cui all'art. 35 fa poi una importante precisazione: **il canale di versamento tramite conto corrente postale è considerato come una forma di versamento diretto**. Il riferimento contenuto all'articolo 2-bis, c. 1 D.L. 193/2016, ai soli "conti correnti di tesoreria" appariva infatti suscettibile di interpretazione restrittiva. Ora la norma prevede che « il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati»

# Le modifiche ai principi contabili 2017

**Decreto Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2017 : 6° DECRETO CORRETTIVO**

Modifiche a:

- Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
- Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Viene inserito l'Esempio 10) che riguarda la compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al decreto, concernente **le variazioni di bilancio da trasmettere al tesoriere**. L'esempio spiega le modalità e ribadisce che approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si riferisce.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Viene inserito l'Esempio 11) relativo alle scritture riguardanti i **pagamenti non andati a buon fine**.

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

**I beni librari**, compresi quelli acquisiti per donazione, **sono contabilizzati iscritti e valutati** nello stato patrimoniale **secondo i seguenti criteri:**

- a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;
- b) i beni librari qualificabili come “beni culturali”, ai sensi dell'art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad ammortamento;

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## **Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale**

- c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come “beni culturali”, cui si applicano i criteri di cui alla lettera b);
- d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati non sono assoggettati ad ammortamento .



# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

**Le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.**

L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## **Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale**

Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## **Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale**

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

**Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale**

## le riserve indisponibili

istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

**1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”**, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’A.P., variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento;

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

### 2) “altre riserve indisponibili”, costituite:

- a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;
- dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo .

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## **Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale**

### **Esempio n. 14 – Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali**

l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

E' importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.

Considerato che l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto 118/2011 prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.



# Le modifiche ai principi contabili 2017

## Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale

Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. **Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.**

# Le modifiche ai principi contabili 2017

**La COMMISSIONE ARCONET in data 19 LUGLIO 2017 ha approvato lo schema del nuovo decreto aggiornamento allegati al D.lgs. 118/2011 che riguarda il particolare il principio allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato**

la versione vigente del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato dovrà essere utilizzata per la predisposizione dei bilanci consolidati al 31/12/2016, mentre quella aggiornata dallo schema di decreto sarà operativa nel 2018, con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato 2017.

# **Le modifiche ai principi contabili 2017**

**Interessante la modifica all'allegato 4/2 relativamente alla reimputazione di impegni di spesa non esigibili sull'esercizio successivo finanziati da contributi a rendicontazione.**

**La modifica prevede che sia il responsabile del servizio finanziario con propria determinazione nel caso in cui l'operazione sia da fare urgentemente prima del riaccertamento ordinario. Su tale determinazione occorrerà il parere dell'Organo di revisione ai sensi art. 239 Tuel.**

# Le modifiche ai principi contabili 2017

**Il testo modificato sarà il seguente:**

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.

# Il questionario al rendiconto 2016

**il questionario risulta articolato in cinque Sezioni** precedute, secondo un modello ormai consolidato, da una serie di domande preliminari che si arricchiscono, tuttavia, di nuovi contenuti essendo le stesse finalizzate, non solo ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti sensibili della gestione, ma anche a sollecitare le verifiche dell'Organo di revisione in ordine alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP (rendiconto 2016 corredato dei documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011) nonché in ordine alla congruenza dei dati inviati alla BDAP ovvero alla Banca dati degli organismi partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

# Il questionario al rendiconto 2016

**La Sezione Prima**, dedicata alla Gestione finanziaria, ha particolare riguardo alla tematica degli equilibri di cassa quale aspetto cruciale della gestione dei bilanci degli enti locali alla luce del vigente apparato normativo ancorché significativamente temperato a seguito del superamento dell'obbligo di pareggio "surrogato" dalla garanzia di un fondo di cassa finale non negativo: in questa ottica dettagliati e circostanziati sono i dati contabili richiesti per una ricognizione delle riscossioni e dei pagamenti all'esito dell'esercizio 2016. Parimenti puntuale ed analitico, in coerenza con le indicazioni già rese dalla Sezione con la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015, è lo scrutinio dell'evoluzione della cassa vincolata e dell'anticipazione di tesoreria.

# Il questionario al rendiconto 2016

Precipua rilevanza rivestono i quesiti relativi all'alimentazione ed alla corretta rappresentazione a rendiconto del Fondo pluriennale vincolato, quale istituto a presidio dell'ortodossa applicazione della competenza finanziaria, nonché quelli afferenti l'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità la cui analisi non può prescindere da una lettura congiunta dei dati delle riscossioni delle principali risorse. A completare tale ricostruzione intervengono i quesiti aventi ad oggetto la gestione dei residui scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e delle modalità osservate per il riaccertamento ordinario e per le eventuali declaratorie di inesigibilità e/o insussistenza.

# Il questionario al rendiconto 2016

Specifica attenzione è rivolta alla tematica dell'accantonamento a fondi e, segnatamente, alla congruità degli stessi in relazione alle precipue finalità assolute (copertura debiti fuori bilancio/oneri da contenzioso/perdite reiterate) tipicamente espressive di uno dei principali principi contabili generali e cioè quello della prudenza.

Del tutto nuova è la **Sezione Quinta** intitolata “Stato patrimoniale” e dedicata all’acquisizione di circostanziati elementi conoscitivi in relazione ai numerosi adempimenti posti in essere nel corso dell’esercizio 2016, atteso il pressoché generalizzato differimento di cui si sono avvalsi gli enti, per l’avvio della contabilità economico-patrimoniale.



# Il questionario al rendiconto 2016

	2012*	2013*	2014*	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti					
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

(\*) solo per gli enti sperimentatori

(\*\*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(\*\*\*) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

## Il questionario al rendiconto 2016

	2012*	2013*	2014*	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza					
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

(\*) solo per gli enti sperimentatori

# Il questionario al rendiconto 2016

## Alcune domande:

- 1.3.3 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata?
- 1.3.4 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2016, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?
- 1.3.5 A chiusura dell'esercizio 2016 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento?

# Il questionario al rendiconto 2016

## 1.10 Accantonamenti a fondi – verifica congruità

- 1.10.1 Le quote accantonate per la copertura dei debiti fuori bilancio sono risultate congrue rispetto ai debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere al 31.12.2016?
- 1.10.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?
- 1.10.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 552, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

# Il questionario al rendiconto 2016

## 1.5 Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

- 1.5.1 Nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?
- 1.5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?
  - 1.5.2.1 In caso di risposta affermativa:
    - 1.5.2.1.a È stato ridotto il corrispondente FCDE?
    - 1.5.2.1.b È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?
    - 1.5.2.1.c Sono stati mantenuti nello stato patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL?

# Il D. Lgs 74/2017 correttivo della disciplina sulla performance contenuta nel D. Lgs 150/2009

(Titolo II - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA  
PERFORMANCE)

## Il D. Lgs 74/2017

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

## Il D. Lgs 74/2017

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti

Il rispetto delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs 150/2009 è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali



# Il D. Lgs. 74/2017

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, **il ciclo di gestione della performance.** Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, **tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;**
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi

# Il D. lgs. 74/2017

## OBIETTIVI ED INDICATORI

Gli obiettivi si articolano in:

- a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
- b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.

# Il D. lgs. 74/2017

Gli obiettivi generali sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano delle performance, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa

# Il D. Lgs. 74/2017

## Art. 6. Monitoraggio della performance

Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

# Il D. Lgs 74/2017

## Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine **adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione**, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
  - a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
  - b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione;
  - c) **dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.**

# Il D. Lgs 74/2017

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- a) **l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;**
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

# Il D. Lgs 74/2017

- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'ambito della qualità.

# Il D. Lgs 74/2017

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, **ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;**
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, **nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;**
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.



# Il D. Lgs 74/2017

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema definito all'art. 7 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale

# Il D. Lgs 74/2017

## Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

# Il D. Lgs 74/2017

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

# Il D. Lgs 74/2017

Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (che prevede l'unificazione del PEG e del piano della performance, la Relazione sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009.

# Il D. Lgs 74/2017

Art. 19-bis. Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali

I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

# Il D. Lgs 74/2017

Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti indicati sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance.

Il D. Lgs 75/2017 correttivo della  
disciplina sul pubblico impiego 8D.  
Lgs 165 del 30 marzo 2001)

# Il D. Lgs 75/2017

## ORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONI art. 4

Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.



# Il D. Lgs 75/2017

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

# Il D. Lgs 75/2017

Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale** anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

# Il D. Lgs 75/2017

Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 del D. Lgs 165/2011 le informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. **La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.**

Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata .

# Il D. Lgs 75/2017

Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**E' fatto divieto – a far data dal 1<sup>a</sup> gennai 2018 - alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

# Il D. Lgs 75/2017

## Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie

Per il triennio 2018-2020, **le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo**, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

# Il D. Lgs 75/2017

## Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione

Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,** di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.**

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Grazie per l'attenzione